

Prot. 101288/RU

Roma, 27 marzo 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, “che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, “recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione”;

VISTA la comunicazione della Commissione (2020/C 91 I/02), avente ad oggetto “nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione”;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, relativa a “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTI i chiarimenti forniti dai servizi della Commissione sull'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, a mezzo comunicazione mail del 20 marzo 2020, acquisiti agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 101259;

VISTI i chiarimenti forniti dai servizi della Commissione sull'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, a mezzo comunicazione mail del 25 marzo 2020, acquisiti agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 101262;

VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) DG per la Politica commerciale internazionale, pervenuta il giorno 25 marzo 2020 ed acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n.101284, relativa alla competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni previste nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, con la quale vengono altresì fornite precisazioni in merito al coordinamento tra lo stesso Dicastero e il Dipartimento della Protezione Civile;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

- a. In caso di esportazione verso Paesi terzi dei dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) individuati nell'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, dovrà essere riscontrata la presenza dell'apposita autorizzazione prevista da Regolamento stesso, rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale;
- b. La suddetta autorizzazione, in base alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426, non è richiesta qualora l'esportazione sia diretta verso i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché verso Andorra, le isole Fær Øer, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c. Come precisato dai servizi della Commissione, la suddetta autorizzazione non è richiesta per i regimi diversi dall'esportazione, con le precisazioni di seguito riportate;
- d. Non è richiesta l'autorizzazione per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto trattasi di merce non unionale;
- e. Sono subordinate alla presenza dell'autorizzazione le esportazioni di dispositivi di protezione individuale contenute nei bagagli dei passeggeri, a meno che non risulti evidente, per la quantità degli stessi, che siano destinati esclusivamente ad un uso personale del passeggero stesso;
- f. Sono subordinate alla presenza dell'autorizzazione le merci esportate per scopi non commerciali; in questo caso l'autorità competente valuterà il rilascio dell'autorizzazione in base alle circostanze;
- g. Per quanto riguarda le merci in transito si evidenzia che l'obbligo dell'autorizzazione decorre dal 15 marzo 2020, per cui se a tale data la dichiarazione doganale era stata già presentata, non dovrà essere richiesta l'autorizzazione dalla dogana di uscita.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
